

126.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	5032
Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	5019

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri degli affari esteri e della difesa, per sapere — premesso che:

secondo i risultati di una commissione d'inchiesta operante nell'ambito del Consiglio di sicurezza dell'Onu (un rapporto di quarantatré pagine tuttora segreto, ma i cui contenuti sono già apparsi sulla stampa internazionale), Francia, Gran Bretagna, Belgio, Spagna, Svizzera e Italia avrebbero ripetutamente violato l'embargo sulle armi, rifornendo le milizie *hutu* ruandesi e dello Zaire;

questi Paesi, insieme ad altri dodici membri dell'Onu, aggirando le risoluzioni sull'embargo adottate dal Consiglio di sicurezza contro la vendita di armi dopo il massacro di cinquecentomila *tutsi* del Ruanda, secondo quanto si legge nel rapporto della Commissione, « hanno rifornito i miliziani *hutu* che operano nello Zaire con regolarità e continuità sino all'ottobre di quest'anno »;

secondo il rapporto Onu, « le piste seguite dalla rete dei trafficanti di armi per far giungere a destinazione le forniture agli *hutu* del Ruanda utilizzavano e continuano a servirsi dei ricavi ottenuti dalla rivendita di aiuti umanitari per acquistare armi »;

molti di questi « affari » vengono stipulati negli alberghi di Nairobi (Kenia), sede del comando delle milizie *hutu* in esilio, e di Kinshasa (Zaire);

il rapporto, oltre che individuare per nome una serie di ex responsabili del Ruanda implicati in questa operazione, sottolinea come tale traffico illecito sia organizzato mediante l'opera di uomini di affari europei ed africani e di militari in pensione;

tra i Paesi che hanno opposto palesi difficoltà allo svolgimento dell'inchiesta della commissione, il rapporto menziona esplicitamente l'Italia. Si legge nel rapporto infatti che « il 1° agosto 1996 il presidente della commissione Mahmoud Kassem, durante l'incontro con l'ambasciatore italiano in Kenia Roberto Di Leo, ha invano cercato cooperazione per ottenere informazioni relative ad un ex Ministro degli affari esteri dell'Europa dell'est, ora residente in Italia, che avrebbe autorizzato il transito della pista delle armi destinate al *Ruanda Government Forces* attraverso il suo Paese » e che « per ben due volte le autorità italiane, il 5 e il 20 agosto di quest'anno, non hanno mai fornito alcuna risposta alle informazioni richieste né si sono presi la briga di rispondere alla commissione »;

tali silenzi appaiono ancora più gravi se si considera un altro capitolo del rapporto, secondo il quale l'Italia ha venduto armi ai ribelli *hutu*. Una storia recentissima: il 17 settembre 1996, un membro della commissione d'inchiesta internazionale a Kikuve, sul lato del lago Kivu in territorio del Ruanda, ispezionò partite di armi confiscate ai ribelli *hutu* infiltratisi in Ruanda. La partita di armi

comprendeva anche cinquanta mine Ts anti-uomo (le stesse di cui il Parlamento sta discutendo la messa al bando). La commissione venne informata localmente che la provenienza delle forniture era italiana e con un marchio di fabbricazione individuato nel « Sud dell'Italia »;

conseguentemente a questo ritrovamento, la commissione inviò al governo italiano (ai Ministri Andreatta per la difesa, e Dini per gli esteri), il 26 settembre scorso, una missiva di chiarificazione sul nome della fabbrica di mine di produzione italiana. In questa lettera si richiedeva collaborazione per rinvenire il luogo di fabbricazione, quali fossero i Paesi destinatari dell'esportazione (per individuare eventuali triangolazioni) e le date di spedizione; quali fossero le parti contraenti del traffico d'armi coinvolte nella transazione in possesso del Governo italiano; i dettagli relativi agli *end users certificate*; le licenze di utilizzazione per il diritto all'esportazione in Paesi terzi, ed infine informazioni sui passaggi e sui relativi pagamenti effettuati in dettaglio;

nessuna risposta da parte del Governo italiano è giunta fino ad oggi alla commissione d'inchiesta dell'Onu —:

quali siano le ragioni per le quali l'ambasciatore italiano in Kenia si sia rifiutato di fornire alla commissione d'inchiesta dell'Onu le informazioni richieste e se la decisione di non rispondere sia stata concordata con le autorità superiori (in caso affermativo, quali esse siano);

se sia stata istituita una commissione d'inchiesta mista Ministero degli affari esteri-Ministero della difesa per individuare i responsabili del traffico di armi di produzione italiana pervenute alle milizie *hutu* nella regione del Kiwu;

perché non sia stata fornita una risposta alle richieste di chiarimenti avanzata per lettera dalla commissione d'inchiesta dell'Onu ai Ministri Andreatta e Dini;

se risulti quali fossero i Paesi destinatari dell'esportazione delle armi e delle

cinquanta mine Ts anti-uomo di fabbricazione italiana sequestrate dall'Onu sul lato ruandese del lago Kiwu; sempre in merito alle stesse mine, quali siano le date di spedizione, le parti contraenti del traffico d'armi coinvolte nella transizione in possesso del Governo italiano, i dettagli relativi agli *end users certificate*, le licenze di utilizzazione per il diritto all'esportazione in Paesi terzi, nonché le informazioni sui passaggi e relativi pagamenti effettuati in dettaglio;

se risulti presente nella zona dei Grandi Laghi personale appartenente ai servizi segreti militari italiani e, eventualmente, se tale personale sia utilizzato per la stipula di contratti di vendita di armi prodotte nel nostro Paese;

se risultino militari italiani in pensione o in ausiliaria impegnati a procacciare clienti, per la nostra industria bellica, nelle città di Nairobi e di Kinshasa e, in caso affermativo, quali provvedimenti il Governo intenda assumere;

se il Governo non valuti inopportuno, alla luce delle responsabilità italiane nel traffico di armi nella regione dei Grandi Laghi, l'invio di un contingente militare di quei Paesi segnalati come responsabili di tale traffico dal rapporto dell'Onu e se non ritenga inoltre necessario convertire l'annunciata missione in quella regione da militare a civile.

(2-00308) « Brunetti, Nardini, Mantovani, Cangemi, Pistone ».

(25 novembre 1996).

B) Interrogazioni:

GNAGA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

da più di due mesi, un cittadino italiano, il signor Giuseppe Fabozzi, di trentadue anni, di Prato, è detenuto in una cella del carcere Judicial Lock Up di Mapsa (Goa-India);

oltre alla prefettura di Prato, per la sua vicenda sono state già coinvolte associazioni come *Amnesty International* e lo stesso consolato italiano in Goa, ma il tutto non ha portato ad alcuna evoluzione della situazione;

non appare infatti chiaro ad alcuno il motivo per il quale il signor Fabozzi debba scontare una sanzione che, a parere di molti, è resa ancor più dura dalle reali pessime condizioni ambientali e logistiche nelle quali versa il citato carcere;

da una prima ricostruzione dei fatti, oltretutto già ampiamente riportata dai giornali indiani e da alcuni quotidiani italiani con la cronaca di Prato, il signor Fabozzi aveva aperto, un anno addietro, un'attività di ristorazione in società con una coppia di coniugi di Novara, i signori De Lucia, anch'essi trasferitisi in India; essendo scaduto il permesso di soggiorno, il signor Fabozzi si era rivolto ad un legale locale al fine di provvedere all'adempimento di tutte le pratiche necessarie per il rinnovo del permesso, ma questo avvocato, oltre a non portare mai a termine il proprio incarico professionale, sembra che avesse richiesto anticipatamente cifre astronomiche, senza per altro aver mai restituito il passaporto al signor Fabozzi; alla denuncia di quest'ultimo non seguivano accurate indagini della polizia locale che, al contrario, alla scadenza del permesso di soggiorno, arrestavano il cittadino italiano in quanto illegalmente presente in territorio indiano;

le autorità locali hanno tentato più volte di farlo rimpatriare, ma il Fabozzi ha sempre rigettato tale alternativa in quanto, una volta tornato in Italia, il suo rientro e la sua attività imprenditoriale in Goa non sarebbero più stati permessi —:

se sia venuto a conoscenza dei fatti prima della lettura della presente interrogazione e, in caso affermativo, se risulti che tali fatti si siano svolti nel modo sopra descritto;

se ritenga giusto che un cittadino italiano all'estero non sia *in loco* assolu-

tamente tutelato dagli stessi nostri organismi rappresentativi che, a parer di molti, sembrerebbero essersi mossi con troppa cautela e reverenza nei confronti delle autorità locali, che hanno mancato di garantire persino i più semplici diritti civili universalmente riconosciuti, oltretutto nei confronti di un cittadino straniero che da tempo operava in veste imprenditoriale in zona;

se non si ritenga opportuno fornire una prima chiara risposta ai familiari ed amici del signor Fabozzi. (3-00329)

(15 ottobre 1996).

GNAGA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 ottobre 1996 il sottoscritto ha presentato un'interrogazione sulla vicenda di un nostro concittadino rinchiuso nelle carceri indiane di Goa, il signor Giuseppe Fabozzi di Prato;

per ben due volte il sottoscritto ha sollecitato una pur minima risposta del Ministro interrogato sia per appurare la veridicità dei fatti, e per comunicarli quindi ai familiari, sia per attivarsi in maniera ancora più efficiente e collaborativa presso i vari organismi internazionali competenti;

contemporaneamente, sono state diffuse notizie sulle vicende di altri nostri concittadini che, all'estero, sono stati condannati a pene indeterminate, senza alcuna garanzia giuridica e soprattutto senza che alcuno potesse intervenire non tanto per favorire specificamente l'oggetto della loro causa, ma per lo meno un *iter* procedurale in linea con quei diritti civili universalmente riconosciuti;

tali ultime notizie hanno conseguentemente gettato ancor più nello sconforto e nella disperazione sia i familiari che gli amici del signor Fabozzi;

è intenzione dell'interrogante non entrare nel merito delle vicende estranee all'oggetto già descritto nell'atto preceden-

temente presentato, ma unicamente sensibilizzare ancor più ad una sollecita risposta -:

se siano stati considerati del tutto inutili gli atti parlamentari di controllo già presentati;

se non ritenga opportuno un adeguamento professionale e meno anacronistico delle migliaia di funzionari della Farnesina;

se non ritenga opportuna una distribuzione diversa delle nostre sedi diplomatiche all'estero, dato che luoghi che da anni sono meta di visite da parte di migliaia di italiani risultano privi di una nostra rappresentanza, mentre in altre zone vi è una nostra presenza logistica del tutto obsoleta e talvolta anche in sovrannumero;

se, comunque, siano da ritenere del tutto inutili le nostre rappresentanze diplomatiche all'estero, dato che assai raramente è accaduto che un cittadino italiano si sia sentito garantito o tutelato in occasione di eventi spiacevoli (cioè proprio nei momenti che necessitano un supporto di ogni genere);

chi, fra il personale della Farnesina a Roma, sia responsabile dell'ennesimo esempio di inadempienza, quale risulta essere il fatto che è passato più di un mese senza che il sottoscritto (e non solo lui) abbia avuto una pur minima risposta.
(3-00480)

(21 novembre 1996).

C) Interpellanze ed interrogazione:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

la mancata conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, ha

prodotto, tra gli altri effetti, anche l'impossibilità di esercitare l'attività venatoria all'interno dei parchi;

tale situazione ha reso l'esercizio di un'attività lecita, quale la caccia all'interno dei parchi, un fatto penalmente perseguibile, « anche laddove la volontà medesima non ha alcuna determinazione »;

la mancata conversione in legge del decreto citato, avvenuta a stagione venatoria avviata, ha creato un grave e profondo disagio non solo ai cacciatori, ma anche agli operatori del settore stesso, e, nella regione Lombardia ha comportato, quale conseguenza immediata, la chiusura dell'attività venatoria su un territorio molto vasto, che risulta interessato dall'insediamento di parchi naturali regionali, incompatibili, gli stessi, con la legge nazionale sui parchi, che, stando a quanto previsto dal legislatore, debbono essere solo di natura e collocazione nazionale;

l'individuazione delle aree oggetto del divieto, in conseguenza della mancata conversione del decreto-legge in oggetto, non appare certamente agevole per i cacciatori, in quanto le aree interessate dall'insediamento dei parchi non risultano adeguatamente (e in alcuni casi totalmente) segnalate da appositi cartelli. Quindi, solo una spiccata fantasia ne può ipoteticamente delimitare il perimetro;

con la chiusura della caccia nei parchi del territorio lombardo, rimane totalmente esclusa la possibilità di esercitare l'attività venatoria, essendo interessata anche la « zona faunistica delle Alpi », quando la legge in vigore stabilisce nella misura massima del venticinque per cento la quantità di territorio agrosilvopastorale da sottrarre all'attività venatoria;

ulteriore effetto di quanto prodotto dalla mancata conversione in legge del decreto-legge n. 443 del 1996 è la perdita di validità delle autorizzazioni per la caccia di appostamento fisso per « capanni », ricompresi all'interno dei parchi naturali regionali, che hanno una validità triennale e che sono state rilasciate nei mesi di agosto e settembre 1996;

la mancata conversione del decreto-legge n. 443 del 1996 ha comportato per buona parte dei cacciatori lombardi l'impossibilità di praticare l'attività venatoria, per la quale essi hanno più che sufficientemente pagato in anticipo;

l'esercizio dell'attività venatoria, quale previsto dalla legge n. 157 del 1992, è sottoposta ad un regime di tipo concessorio nazionale;

pertanto, una volta ottenuto il rilascio della licenza di caccia e provveduto a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti, al cacciatore spetta legittimamente la possibilità di esercitare l'attività venatoria;

tra gli adempimenti sopra citati vi è la corresponsione allo Stato ed agli altri enti competenti di una tassa del non trascurabile importo di circa settecentomila lire;

la tassa richiesta dallo Stato al cittadino cacciatore è da ritenersi legittima e contestualmente appare altrettanto legittima, e pertanto dovuta, la possibilità per il cittadino cacciatore in regola con i versamenti di praticare l'attività venatoria medesima;

ogni prelievo operato in difformità dalla logica sopra esposta è palesemente illegittimo, per non dire assurdo —:

se non ritenga di dover provvedere, relativamente agli importi incassati dallo Stato, alla corresponsione di un rimborso della tassa di concessione governativa per il rinnovo annuale della licenza di porto di fucile per uso caccia stabilita per il 1996 in lire duecentosessantamila;

se non ritenga opportuno invitare la Regione a rimborsare le ulteriori imposte regionali, ammontanti a lire trecentocinquantomila, mettendo il Governo a disposizione delle regioni i fondi per la corresponsione dei rimborsi e disponendo altrettanto per le province, alle quali viene corriposta una parte dei versamenti;

se non ritenga opportuno un rapido impegno ed una maggiore coerenza verso

quei cittadini che, portatori di aspettative legittimamente formate, si vedono immotivatamente cancellare diritti acquisiti, per i quali gli stessi, oltre ad esserne legittimi fruitori, hanno già pagato abbondantemente, in alcuni casi l'intero ammontare, del costo della licenza di caccia e delle relative imposte, considerando che tali versamenti sono anche frutto di risparmio da parte di pensionati i quali accantonano piccole somme della propria pensione, che, nel suo totale mensile, è inferiore all'importo globale della licenza medesima.

(2-00259) « Roscia, Frigerio, Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Rizzi, Grugnetti, Pirovano, Molgora, Frosio Roncalli, Paolo Colombo, Alborghetti, Formenti, Balocchi, Ce', Martinelli, Ciapusci, Maroni, Faustinelli, Vascon, Stucchi, Caparini ».

(23 ottobre 1996).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

la mancata conversione in legge da parte della Camera dei deputati, composta da una maggioranza di centrosinistra, del decreto-legge n. 443 del 1996, ha causato il divieto di caccia generalizzato sull'intero territorio interessato da parchi naturali regionali, come sancito dalla legge n. 394 del 1991 sulle aree protette;

l'istituzione dei parchi era antecedente alla legge n. 394 del 1991 e non prevedeva divieti siffatti;

il consiglio regionale della Lombardia ha nel frattempo riapprovato, dopo la bocciatura del Governo, la legge n. 40 sui parchi, che mira a riclassificare l'attuale territorio individuando le aree di alta naturalità meritevoli di una diversa tutela rispetto a quelle da classificare semplicemente come parco regionale e non più naturale, dove consentire anche la caccia;

tale legge è stata colpevolmente trascurata per due settimane, impedendo così che fosse efficace in tempo utile;

il divieto di caccia sta creando un diffuso malessere tra le decine di migliaia di cacciatori lombardi, anche in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico —

se non si ritenga opportuno che nella prossima seduta del Consiglio dei Ministri venga approvato un decreto-legge riportante i contenuti del decreto-legge decaduto sopra indicato.

(2-00261) « Vascon, Roscia, Dozzo, Anghinoni, Lembo ».

(24 ottobre 1996).

ALBORGHETTI, STUCCHI e VASCON.
— Al Presidente del Consiglio dei ministri.
— Per sapere — premesso che:

la mancata conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, ha prodotto, tra gli altri effetti, anche l'impossibilità di esercitare l'attività venatoria all'interno dei parchi;

tale situazione ha reso l'esercizio di un'attività lecita, quale la caccia all'interno dei parchi, un fatto penalmente perseguibile, « anche laddove la volontà medesima non ha alcuna determinazione »;

la mancata conversione in legge del decreto citato, avvenuta a stagione venatoria avviata, ha creato un grave e profondo disagio non solo ai cacciatori, ma anche agli operatori del settore stesso; nella provincia di Bergamo ha comportato, quale conseguenza immediata, la chiusura di qualsiasi attività venatoria su un territorio molto vasto, pari a circa il quaranta per cento della superficie complessiva della medesima provincia di Bergamo, che risulta interessata dall'insediamento di ben cinque parchi naturali regionali, incompatibili, gli stessi, con la legge nazionale sui parchi, che, stando a

quanto previsto dal legislatore, debbono essere « solo di natura e collocazione nazionale »;

l'individuazione delle aree oggetto di divieto, in conseguenza della mancata conversione del citato decreto-legge, non appare certamente agevole per i cacciatori, in quanto le aree interessate dall'insediamento dei parchi non risultano adeguatamente (e in alcuni casi totalmente) segnalate da appositi cartelli. Quindi solo una spiccata fantasia ne può ipoteticamente delimitare il perimetro;

con la chiusura della caccia nei parchi, nel quaranta per cento del territorio bergamasco rimane totalmente preclusa la possibilità di esercitare l'attività venatoria; tale percentuale sale al settantuno per cento per quanto concerne la cosiddetta « zona faunistica delle Alpi », mentre la legge in vigore stabilisce nella misura massima del venticinque per cento la quantità di territorio agrosilvopastorale da sottrarre all'attività venatoria;

ulteriore effetto di quanto prodotto dalla mancata conversione del decreto-legge n. 443 del 1996 è la perdita di validità delle autorizzazioni per la caccia di appostamento fisso per « capanni », circa quattrocento, ricompresi all'interno dei parchi naturali regionali, che hanno una validità triennale e che sono state rilasciate nei mesi di agosto e settembre 1996;

la mancata conversione del decreto-legge n. 443 del 1996 ha comportato per buona parte dei cacciatori bergamaschi l'impossibilità di praticare l'attività venatoria, per la quale essi hanno più che sufficientemente pagato in anticipo;

l'esercizio dell'attività venatoria, quale previsto dalla legge n. 157 del 1992, è sottoposta ad un regime di tipo concessorio nazionale;

pertanto, una volta ottenuto il rilascio della licenza di caccia e provveduto a tutti gli adempimenti inerenti e conse-

guenti, al cacciatore spetta legittimamente la possibilità di esercitare l'attività venatoria;

tra gli adempimenti sopra citati vi è la corresponsione allo Stato ed agli altri enti competenti di una tassa del non trascurabile importo di circa settecentomila lire;

la tassa richiesta dallo Stato al cittadino cacciatore è da ritenersi legittima e contestualmente appare altrettanto legittima, e pertanto dovuta, la possibilità per il cittadino cacciatore in regola con i versamenti di praticare l'attività venatoria medesima;

ogni prelievo operato in difformità dalla logica sopra esposta è palesemente illegittimo, per non dire assurdo —:

se non ritenga di dover provvedere, relativamente agli importi incassati dallo Stato, alla corresponsione di un rimborso della tassa di concessione governativa per il rinnovo annuale della licenza di porto di fucile per uso caccia stabilita per il 1996 in lire duecentosessantamila;

se non ritenga opportuno invitare le Regioni a rimborsare le ulteriori imposte regionali, ammontanti a lire trecentocinquantamila, mettendo il Governo stesso a disposizione delle regioni i fondi per la corresponsione dei rimborsi e disponendo altrettanto per le province, alle quali viene corriposta una parte dei versamenti;

se non ritenga opportuno un rapido impegno ed una maggiore coerenza verso quei cittadini che, portatori di aspettative legittimamente formate, si vedono immotivatamente cancellare diritti acquisiti, per i quali gli stessi, oltre ad esserne legittimi fruitori, hanno già pagato abbondantemente, in alcuni casi l'intero ammontare, del costo della licenza di caccia e delle relative imposte, considerando che tali versamenti sono anche frutto di risparmio da parte di pensionati i quali accantonano piccole somme della propria pensione, che, nel suo totale mensile, è

inferiore all'importo globale della licenza medesima. (3-00372)

(23 ottobre 1996).

D) Interrogazione:

CARUSO e CONTI. — *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria) autorizza l'esecuzione di un programma decennale (1988-1998) di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di trentamila miliardi di lire;

della suddetta cifra, diecimila miliardi potevano essere utilizzate nel primo triennio;

la norma prevede pure la realizzazione di centoquarantamila posti in strutture residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e per soggetti che richiedano trattamenti particolari —:

quante siano, a poco più di due anni dalla scadenza del programma, le somme utilizzate o impegnate;

quale sia la percentuale di tale somma utilizzata per la realizzazione di strutture residenziali alternative e quanti posti siano stati creati;

quale sia stata l'utilizzazione dello stanziamento, considerato singolarmente per ogni regione, sia per gli interventi di ristrutturazione edilizia del patrimonio sanitario pubblico, sia per la realizzazione di strutture residenziali per anziani e soggetti non autosufficienti. (3-00299)

(10 ottobre 1996).

E) Interrogazione:

PROCACCI, GALLETTI, PECORARO SCANIO, FURIO COLOMBO, MAURA COSSUTTA, SCANTAMBURLO, MASSIDDA, BOATO, CENTO, PISTONE, DE BENETTI, CUCCU, CACCAVARI, GIACCO, CHIAVACCI, VALPIANA e VALETTO BITELLI. — *Ai Ministri della sanità, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

nel novembre 1996 sarà immessa sul mercato europeo soia geneticamente manipolata proveniente dagli Stati Uniti, destinata, sotto forma di farina, alla confezione di numerosi alimenti, dai cibi per bambini, alla margarina, alla cioccolata, ai biscotti, ai prodotti dietetici;

è la prima volta che una quantità così rilevante di prodotti geneticamente manipolati viene immessa sui nostri mercati;

la soia geneticamente manipolata, venduta con il nome commerciale di soia *roundup ready* (Srr), proviene dall'inserimento nel patrimonio genetico di parti di un genoma del virus del mosaico del cavolfiore, dell'*agrobacterium* e della *petunia hybrida*; la Srr è stata resa resistente all'erbicida *roundup*, usato in agricoltura per eliminare le piante infestanti, con una capacità di tollerabilità di una dose doppia di *roundup*;

la multinazionale Monsanto dispone in esclusiva del brevetto del *roundup* e della Srr, quest'ultima posta in commercio la primavera scorsa sul mercato statunitense. Per i consumatori non vi è alcuna possibilità di poterla riconoscere, dal momento che non è previsto sull'etichetta il riferimento ai prodotti geneticamente manipolati;

nel marzo scorso, la Commissione dell'Unione europea ha votato contro l'etichettatura dei prodotti geneticamente modificati, rendendo quindi impossibile an-

che ai consumatori europei l'esercizio del diritto di informazione e di scelta nell'acquisto;

non sono a tutt'oggi valutabili gli effetti sull'ambiente che comporta il rilascio di organismi geneticamente modificati. Le piante manipolate potrebbero soppiantare le altre, contribuendo decisamente a quella erosione genetica che per altre cause già colpisce il nostro patrimonio vegetale; ancora, gli organismi modificati geneticamente potrebbero causare un inquinamento ambientale genetico di cui non sono prevedibili le conseguenze;

parimenti non sono a tutt'oggi valutabili gli effetti sull'organismo umano e sulle generazioni successive. È da rilevare che una parte della farina di soia manipolata viene usata come mangime per gli animali destinati all'alimentazione umana. Analogie con l'epidemia di Bse a causa dell'uso di farine animali non possono essere escluse —:

se il Ministro della sanità non ritenga opportuno adoperarsi per impedire l'ingresso in Italia, almeno per tre mesi, della soia geneticamente manipolata, attivando l'articolo 16 della direttiva CE 90/220, per poi riportare il discorso sugli organismi geneticamente manipolati in sede comunitaria, al fine di tutelare la salute dei cittadini e dell'ambiente;

se non ritengano opportuno attivare controlli rigorosi per evitare forme di triangolazione degli Omg, tenendo conto che l'immissione sul mercato è particolarmente facile attraverso la Gran Bretagna, a causa della legislazione vigente in materia in tale Paese. (3-00357)

(22 ottobre 1996).

F) Interrogazione:

RIVELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni articoli apparsi sul quotidiano *La Repubblica* del 13 novembre

1996, inerenti l'operazione dei Carabinieri dei nuclei antisofisticazione durante un controllo nei macelli clandestini della Campania, si apprende che sono stati scoperti animali malati insieme a quelli sani, e più precisamente carni infette da malattie riscontrate quali tubercolosi, leucosi e afta epizootica;

su carta intestata del comando dei Carabinieri del nucleo antisofisticazioni, perveniva un comunicato alla sede romana dell'agenzia Ansa, con cui veniva annunciata una conferenza stampa sulle otto ordinanze di custodia cautelare emesse a seguito dell'operazione sulla « macellazione clandestina di animali affetti da varie patologie (brucellosi, tubercolosi, leucosi, eccetera) pericolose per la salute pubblica »;

tale comunicato veniva trasmesso sulla rete nazionale con il titolo: « Mucca pazza: operazione nucleo antisofisticazioni contro macellazione clandestina »;

il ministero della sanità si affrettava a precisare che « durante l'operazione sono stati riscontrati frodi di natura essenzialmente commerciale e fiscale », ed inoltre si apprendeva, sempre secondo il comunicato, che « in un gruppo di diciotto bovini, due sarebbero risultati affetti da leucosi bovina enzootica e ulteriori due da afta epizootica (probabilmente si tratta di positività sierologiche) »;

sono indagate al riguardo una ventina di persone, tra cui alcuni veterinari, presumibilmente autori di false certificazioni sanitarie sugli animali malati —:

se tale gravissimo episodio, caratterizzato da un alternarsi di notizie e smentite, equivoci e risultati allarmanti, meriti un approfondimento urgente anche a livello nazionale, e quali tempestivi provvedimenti intenda adottare in materia.

(3-00477)

(21 novembre 1996).

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*